Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

## Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

## Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976<sup>1</sup> sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

- <sup>1</sup> In tutta l'ordinanza «Direzione generale delle dogane» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Amministrazione federale delle dogane».
- <sup>2</sup> Negli articoli 3, 4 capoverso 5 lettera d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 e nell'allegato 4 «agricolo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «agricolo e forestale».
- <sup>3</sup> In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 3 Categoria speciale G

- <sup>3</sup> La licenza di condurre della categoria speciale:
- G: autorizza a condurre veicoli della categoria speciale M, veicoli agricoli e forestali speciali e trattori agricoli e forestali la cui velocità massima non supera 40 km/h nonché trattori immatricolati per uso industriale e impiegati a scopo agricolo e forestale la cui velocità massima non supera 40 km/h, se il titolare ha partecipato a un corso di guida di trattori riconosciuto dall'USTRA.

Art. 7 cpv. 1bis

<sup>1bis</sup> Chi raggiunge i valori di acuità visiva di cui all'allegato 1 numero 1.1 soltanto con un ausilio visivo deve indossare quest'ultimo durante la guida. In caso di suc-

<sup>1</sup> RS **741.51** 

cessiva comparsa di visione monoculare occorre astenersi dalla guida per un periodo di quattro mesi, presentare un certificato oftalmologico e superare una corsa di controllo con un esperto della circolazione.

Art. 9 cpv. 4 Abrogato

Art. 24g cpv. 1

<sup>1</sup> I conducenti di veicoli a motore agricoli e forestali non sono obbligati a recare seco la licenza di condurre o l'attestazione dell'iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto, se circolano fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività.

Art. 71 cpv. 1 lett. b e 1bis nonché 4

- <sup>1</sup> La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:
  - b. il veicolo è conforme alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento e sono disponibili i dati necessari per l'immatricolazione;

<sup>1bis</sup> La procedura di verifica dei requisiti di cui al capoverso 1 lettera b è retta dall'OETV<sup>2</sup>.

<sup>4</sup> I conducenti devono sempre portar seco l'originale della licenza di circolazione, a meno che non sia stato rilasciato un duplicato. Non è obbligatorio portar seco la licenza in caso di spostamenti con veicoli a motore agricoli e forestali fra la sede dell'azienda e il luogo di svolgimento dell'attività, né per spostamenti con i rimorchi del servizio antincendio e della protezione civile all'interno del territorio comunale.

Art. 72 cpv. 1 lett. c n. 5

- <sup>1</sup> Né la licenza di circolazione né le targhe sono necessarie per:
  - c. i rimorchi seguenti, esclusi i rimorchi speciali:
    - 5. rimorchi a slitta;

Art. 75 cpv. 1 e 2

- <sup>1</sup> In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV<sup>3</sup>) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.
- <sup>2</sup> In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.
- <sup>2</sup> RS **741.41**
- <sup>3</sup> RS **741.511**

Art. 105

Abrogato

Art. 120 cpv. 2

<sup>2</sup> Su richiesta, il Cantone di stanza precedente deve trasmettere al nuovo Cantone di stanza il rapporto di perizia per il veicolo o una copia autenticata.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter